

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

STATUTO

Delibera n. 2 del 17/1/2003.

TITOLO I -PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

CAPO I - LA COMUNITÀ, L'AUTOGOVERNO, LO STATUTO, I REGOLAMENTI

Art. 1 - La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dalla legge e dallo Statuto, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
3. Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.

Art. 2 - L'autogoverno

1. L'autogoverno della Comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione e delle leggi generali dello Stato.

Art. 3 - Lo Statuto

1. L'autogoverno della Comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto che costituisce l'atto fondamentale con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla sua struttura ed attività.
2. In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente Statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti in conformità a quanto previsto dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo d'evoluzione della società civile, assicurando costantemente rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.
4. Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare, è ammessa l'iniziativa di almeno un quarto dei cittadini elettori per proporre modifiche allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
5. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte d'iniziativa popolare, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di Statuto predisposto dalla Giunta Comunale o dall'apposita Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti.
6. Le proposte respinte dal Consiglio Comunale possono essere ripresentate dopo due anni dalla data di presentazione della precedente.

Art. 4 - I Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti nel rispetto della legge:
 - a) nelle materie previste dal presente Statuto;
 - b) nelle materie di competenza che gli sono riservate dalla legge;
 - c) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I Regolamenti e le norme in essi contenute sono adottati, nel rispetto di tutte le leggi vigenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. Fino all'adozione dei nuovi Regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.
3. L'iniziativa d'adozione spetta alla Giunta Comunale, alla Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti ed a ciascun consigliere, secondo le previsioni normative e statutarie, sulla base delle proposte o indicazioni formulate dai Dirigenti/Responsabili di servizi.

CAPO II - GLI ELEMENTI COSTITUTIVI E DISTINTIVI DEL COMUNE

Art. 5 - Natura giuridica

1. Il Comune è persona giuridica territoriale e i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione, la personalità giuridica e l'ordinamento giuridico.
2. Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare la propria potestà e le proprie funzioni.
3. L'esercizio di tale potestà non è limitato nell'ambito del territorio ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.
4. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali esistenti sul proprio territorio e la cura d'iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.
5. La popolazione è l'elemento personale dell'Ente locale ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale.
6. La personalità giuridica comporta la titolarità dei diritti e dei poteri pubblici. Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi.

Art. 6 - Territorio e sede

1. L'ubicazione, la conformazione geografica e la superficie del territorio comunale trovano rispondenza nella planimetria depositata presso la sede municipale.
2. La sede legale del Comune è nel capoluogo presso il palazzo municipale situato in Via Roma n° 4, ove di norma si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.
3. Gli organi del Comune possono essere convocati e riunirsi in sedi diverse nell'ambito del territorio comunale.
4. L'emblema del Comune è lo stemma araldico e l'insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone. Entrambi sono depositati presso la sede municipale.
5. Lo stemma, riconosciuto con d.p.c.m. in data 08.12.1959, raffigura: nella parte centrale un edificio argento su sfondo verde costituito da un corpo centrale, scalinato, esastilo, con frontone sormontato da cinque statue e da due corpi laterali, finestrati; nella parte superiore su sfondo argento una ruota rossa dentata a coda di rondine; nella parte inferiore su sfondo argento un fiume di colore verde. Lo stemma così descritto è sormontato da corona.

6. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore bianco nel centro del qual è posto lo stemma dell'Ente.
7. Gli uffici ed i servizi amministrativi sono normalmente ubicati presso la sede municipale e la loro dislocazione è attuata nel rispetto delle esigenze, correlate agli spazi e all'attuazione dei principi sanciti dal presente Statuto.

Art. 7 - Autonomia e principi ispiratori

1. Il Comune di Noventa Padovana è un Ente locale autonomo che opera nel rispetto della Costituzione, delle leggi generali della Repubblica Italiana e della Regione, delle norme contenute nel presente Statuto. S'ispira inoltre ai principi previsti e sanciti dalla Dichiarazione Universale sui Diritti dell'Uomo, dalle Convenzioni Giuridiche Internazionali e dalla Carta Europea delle Autonomie Locali.
2. In quanto Ente locale autonomo, il Comune di Noventa Padovana rappresenta la propria Comunità ed è dotato di funzioni proprie in materia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa ed ogni altra funzione delegata dalle leggi dello Stato, della Regione e dai Regolamenti della Provincia.
3. Il Comune ha capacità di esercitare una potestà amministrativa e finanziaria, con autonomia impositiva e tributaria che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. L'autonomia impositiva potrà tener conto delle esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
5. Ha altresì autonomia sanzionatoria nell'ambito delle violazioni ai Regolamenti comunali e alle Ordinanze, nei rispetto dei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
6. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere adeguatamente esercitate anche dall'autonomia iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto.
7. Il Comune di Noventa Padovana riconosce il principio di sussidiarietà in funzione di un sistema federativo e solidale.
8. Il Comune di Noventa Padovana esercita la sua autonomia nelle forme rispondenti alle tradizioni della propria storia e della peculiarità ambientale.

Art. 8 - Ruolo del Comune, funzioni e finalità

1. Il Comune di Noventa Padovana ispira la propria azione ai seguenti obiettivi:
 - a) rispetto della libertà, dell'eguaglianza, della solidarietà tra gli individui;
 - b) rispetto dei diritti civili, economici, sociali e culturali;
 - c) eliminazione d'ogni discriminante determinata dall'appartenenza a partiti politici, gruppi, associazioni o da sesso, razza, lingua, religione, opinione, condizione sociale e personale diversi;
 - d) ripudio della guerra come strumento d'offesa alla libertà dei popoli favorendo una cultura di pace e di democrazia in tutti i suoi aspetti;
 - e) presenza paritaria di entrambi i sessi nella Giunta, nel Consiglio Comunale e nella composizione delle Commissioni Consiliari, nonché in tutti gli organi collegiali, enti, aziende e istituti partecipati, controllati o dipendenti dal Comune nel rispetto della professionalità, dell'esperienza e della disponibilità dei soggetti;

- f) promozione di forme associative più appropriate fra quelle previste dalla legge per la gestione coordinata di funzioni e servizi con altri Comuni e con la Provincia;
 - g) riconoscimento della funzione e del ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e presenti nel territorio con proprie strutture organizzative;
 - h) riconoscimento dei valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio storico ed artistico come beni essenziali della Comunità, assumendone la tutela e la salvaguardia come obiettivo primario della propria azione amministrativa;
 - i) promozione attraverso la pianificazione territoriale, di un armonico assetto urbano con la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio.
 - j) attuazione di piani di sviluppo e strumenti urbanistici con programmi d'insediamenti produttivi ed infrastrutture atti a favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.
2. Il Comune di Noventa Padovana riconosce ed indirizza la propria attività per:
- a) il riconoscimento della centralità della persona e della sua dignità sostenendo la libera partecipazione di tutti i cittadini nelle organizzazioni politiche, economiche, sociali, culturali e del volontariato e favorendone il libero sviluppo;
 - b) il riconoscimento e la tutela della famiglia, sede primaria dello sviluppo della persona umana;
 - c) la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali di tutte le categorie di cittadini, valorizzando il coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;
 - d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e la salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della collettività futura, il sostegno del lavoro e delle attività produttive, la predisposizione d'efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali riferiti ai bisogni primari;
 - e) il riconoscimento della possibilità d'accesso alla scuola d'ogni ordine e grado a tutti i cittadini, rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura e predisponendo adeguate strutture per l'accoglimento dei soggetti in età prescolare e della scuola dell'obbligo nel rispetto dei limiti di legge;
 - f) la promozione d'iniziative utili all'integrazione dei cittadini nella Comunità Europea dal punto di vista dell'economia, del lavoro, dell'istruzione e degli aspetti sociali e culturali, rappresentando altresì la Comunità locale verso gli altri livelli di governo e d'amministrazione;
 - g) la salvaguardia del diritto alla casa a tutti i cittadini, adoperandosi a trovare soluzioni nelle forme più idonee e consentite;
 - h) l'individuazione di soluzioni per la sicurezza di tutti i cittadini, la salvaguardia della proprietà e del territorio, promuovendo iniziative di collaborazione consorziata con altri Comuni nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione;
3. Il Comune ha potere di rappresentanza verso lo Stato, la Regione, la Provincia e gli altri Enti nelle materie attribuite per legge alla loro competenza.

TITOLO II - DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE DEI

CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E STRUMENTI DI CONSULTAZIONE

Art. 9 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano salvo diverso esplicito riferimento, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Noventa Padovana:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età;
 - b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune di Noventa Padovana o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I cittadini singoli ed associati partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso i seguenti strumenti, istituti ed organismi:
 - a) le istanze, le petizioni e le proposte;
 - b) le libere forme associative locali;
 - c) le consultazioni popolari d'iniziativa comunale;
 - d) il referendum consultivo d'iniziativa popolare.

Art. 10 - Principio di decentramento e diritto d'accesso dei cittadini

1. L'accesso agli uffici ed ai servizi comunali e la relativa organizzazione devono tenere in considerazione le esigenze dei cittadini.
2. L'attuazione del massimo decentramento deve essere fatta in armonia con i principi dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.
3. I soggetti di cui all'art.9, comma 1° hanno diritto d'accesso a tutti i documenti amministrativi prodotti o comunque conservati dall'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quelli da considerarsi riservati per disposizione di legge o per motivata e temporanea disposizione del Sindaco, in conformità con quanto previsto dalla legge e con le modalità che verranno indicate nel Regolamento.
4. Il regolamento disciplina i profili operativi del diritto d'accesso, con modalità tali da assicurare la tempestività nell'esercizio del diritto medesimo.
5. I funzionari e i dipendenti del Comune devono usare la massima disponibilità e cortesia nei rapporti con i cittadini, favorendo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti ed alle informazioni nel rispetto dei giorni e degli orari stabiliti o previo appuntamento con i responsabili di settore.

Art. 11 - Forme organizzative - Associazioni - Rapporti con il Comune

1. Il Comune valorizza, anche su base organizzativa di quartiere o frazione, lo sviluppo d'ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute d'interesse locale e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione comunale locale.
2. Lo Statuto promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei soggetti di cui all'art.9, comma 1°.
3. Il Comune riconosce i valori portanti del volontariato e favorisce la crescita dell'associazionismo istituendo il registro municipale delle associazioni operanti nel territorio comunale, al fine di consentire il loro coinvolgimento al servizio delle esigenze e dei bisogni della collettività.
4. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, il Comune può destinare specifici fondi o altre risorse per le finalità di cui ai commi 1 - 2 - 3.
5. Con apposito regolamento vengono determinati i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nel registro municipale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, oltre che ai finanziamenti erogati dal Comune.
6. Il Consiglio Comunale, sulla base dell'entità delle associazioni registrate, può costituire una o più Consulte delle associazioni, omogenee per aree o per categorie d'intervento,

con lo scopo di un coordinamento delle stesse per la promozione di una migliore qualità delle attività.

9. Le Consulte delle associazioni devono essere disciplinate da un regolamento che preveda la composizione, il funzionamento, gli scopi, i rapporti con l'istituzione locale.
10. Il diritto all'informazione per le associazioni è riconosciuto nelle stesse forme riservate ai cittadini.
11. Il Comune può stipulare con le associazioni convenzioni per lo svolgimento coordinato di servizi nel settore dell'assistenza, della cultura, dello sport e delle attività ricreative ed erogare alle stesse sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e tecnici per favorirne la loro attività, i cui criteri e modalità devono essere predeterminati dal Consiglio Comunale.
12. Per l'approfondimento di specifiche tematiche inerenti all'attività del Comune si possono istituire gruppi di studio formati da esperti segnalati dai Gruppi Consiliari. Alla relativa nomina provvede la Giunta Comunale.

Art. 12 - Istanze

1. I soggetti di cui all'art.9 comma 1°, singoli ed associati possono rivolgere al Comune istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi.
2. L'istanza deve essere indirizzata al Sindaco e presentata in forma scritta al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta.

Art. 13 - Petizioni

1. Le petizioni, indirizzate al Sindaco e protocollate in Comune che ne rilascia ricevuta, devono contenere la firma di almeno n°30 (trenta) soggetti di cui all'art.9, comma 1°.
2. La petizione consiste in una manifestazione d'opinione, invito, voto o denuncia diretta a promuovere interventi per la migliore tutela d'interessi collettivi.
3. La raccolta delle adesioni può avvenire in calce al testo contenente le richieste rivolte all'amministrazione.

Art. 14 - Proposte di deliberazioni

1. Le proposte possono essere avanzate da almeno n° 100 (cento) soggetti di cui all'art.9 comma 1° per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela d'interessi collettivi.
2. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
3. La raccolta delle firme dei proponenti può avvenire in calce al testo della proposta rivolta all'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte

1. Il Segretario Comunale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte presentate, corredate dall'istruttoria dell'ufficio competente, al Sindaco, ai Capigruppo ed al Presidente della Commissione Consiliare attinente l'argomento, entro trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune.
2. Se l'argomento è affrontato da una Commissione Consiliare, il Presidente può invitare il primo firmatario od una delegazione non superiore a tre firmatari ad assistere alla riunione e per fornire eventuali chiarimenti e precisazioni.
3. Il Segretario Comunale trasmette le istanze, le petizioni e le proposte di cui al comma 1, relative a funzioni e servizi che non rientrano nella competenza degli organi elettivi del Comune, al funzionario o Capo Settore competente del servizio dandone contestuale informazione al Sindaco.
4. Il Sindaco provvede all'iscrizione delle istanze, petizioni e proposte all'ordine del giorno dell'organo competente per materia per il loro esame entro cinquanta giorni dalla loro presentazione.

5. Il Consiglio Comunale e la Giunta esaminano le istanze, le petizioni e le proposte di loro competenza entro il termine di trenta giorni dalla data della prima iscrizione all'ordine del giorno.
6. Il Sindaco ed il Segretario rispondono alle istanze, petizioni e proposte di loro competenza entro trenta giorni dalla data di presentazione.
7. Il Segretario Comunale comunica al primo dei presentatori dell'istanza, della petizione e della proposta le determinazioni che sono state assunte in merito dagli organi istituzionali e/o dai funzionari preposti.

Art. 16 - Consultazione della popolazione

1. La consultazione della popolazione, a differenza del referendum, non riguarda la totalità dei cittadini, ma soltanto particolari categorie o settori della stessa.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, possono deliberare la consultazione della popolazione nel rispetto del comma 1.
3. La consultazione della popolazione può essere altresì richiesta da almeno la metà delle associazioni iscritte all'albo comunale.
4. La consultazione non può avvenire per le materie ed i provvedimenti previsti al comma 4 dell'art. 17 e nei periodi previsti al comma 3 dell'art. 17.
5. Per l'attuazione delle modalità di consultazione della popolazione, attraverso assemblee, questionari o altri mezzi e per la successiva informazione alla cittadinanza sia sull'esito che sulle decisioni conseguenti, si rinvia ai Regolamenti per il funzionamento delle istituzioni.

Art. 17 - Referendum

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo come strumento per la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa.
2. Il referendum consultivo su una o più materie di esclusiva competenza del Comune è indetto quando ne facciano richiesta scritta almeno 700 (settecento) elettori del Comune. Possono partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
3. Il referendum consultivo non può avere luogo:
 - a) in coincidenza con altre scadenze o consultazioni elettorali nazionali, regionali, provinciali, comunali;
 - b) nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dei comizi elettorali sino al 30° giorno dopo le operazioni di voto;
 - c) nel semestre precedente la scadenza del Consiglio Comunale o nei sei mesi successivi alla sua elezione;
 - d) se non siano trascorsi almeno tre anni dalla presentazione di altra identica proposta respinta.
4. Il referendum consultivo è improponibile per le seguenti materie e provvedimenti:
 - a) per le norme statutarie, regolamentari adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché per tutti gli atti a valenza normativa generale;
 - b) per i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
 - c) per le materie finanziaria, contabile e tributaria;
 - d) per i provvedimenti a contenuto vincolato definito dalle leggi statali e regionali;
 - e) per tutte le deliberazioni per la formazione delle varianti del P.R.G. e degli strumenti urbanistici attuativi;
 - f) per tutti i provvedimenti o le questioni concernenti singole persone;
5. Sulla regolarità e ammissibilità delle richieste decide il Consiglio Comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, che fisserà la data di svolgimento per tutti i referendum richiesti e ammessi nell'anno.

6. Le modalità di svolgimento del referendum consultivo sono disciplinate dalla vigente legislazione.
7. La consultazione referendaria ha la propria efficacia se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.
8. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale e alla Giunta, secondo la competenza, una proposta di deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
9. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione detta le norme per la raccolta e la verifica delle firme, per il giudizio di ammissibilità e per lo svolgimento del referendum.

Art. 18 - Partecipazione di stranieri ed apolidi

1. Il Comune favorisce la partecipazione all'attività amministrativa comunale delle Comunità straniere e a tal fine informa tutti i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe comunale sulla possibilità di designare propri rappresentanti nel Consiglio delle Comunità.
2. I cittadini stranieri per esercitare l'elettorato attivo e passivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di un paese straniero o status di apolide;
 - b) possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - c) aver compiuto il 18° anno di età.
3. Il Consiglio delle Comunità è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato e da un consigliere comunale ed è formato da un numero variabile da 3 a 5 membri espressi dalle Comunità.
4. Il Consiglio delle Comunità formula proposte e fornisce pareri all'amministrazione sulle seguenti materie:
 - a) interventi sociali e di tipo abitativo;
 - b) progetti per favorire il lavoro e l'occupazione;
 - c) iniziative per accelerare i processi di integrazione e per valorizzare la cultura, la religione e le tradizioni popolari.
5. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio delle Comunità devono essere stabilite con apposito regolamento.

Art. 19 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e contribuire così alla realizzazione di un modello di città a misura dei più giovani, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi in obbligo scolastico.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie:
 - a) ambiente e territorio;
 - b) sport, tempo libero e giochi;
 - c) cultura e spettacolo;
 - d) pubblica istruzione;
 - e) associazionismo e politiche giovanili.
3. Le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
4. Il Consiglio Comunale dei ragazzi presenta periodicamente alla Giunta un promemoria dell'attività svolta.
5. Su esclusivo invito del Sindaco una rappresentanza del Consiglio Comunale dei ragazzi può presenziare ai lavori della Giunta.

CAPO II - INFORMAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art. 20 - Strumenti per la pubblicità dell'azione comunale

1. Il Comune provvede a pubblicizzare le decisioni adottate al fine di dare la massima informazione ai cittadini. La pubblicità avviene tramite l'utilizzo dell'albo pretorio istituito presso la sede municipale di facile accesso al pubblico e riguarda:
 - a) lo Statuto e i Regolamenti comunali;
 - b) le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, le determinazioni dei Responsabili di servizio e le ordinanze;
 - c) gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale con l'elenco degli argomenti in trattazione;
2. Tutti i documenti citati rimangono esposti per il periodo stabilito dalla legge e comunque non inferiore a quindici giorni dalla data di emissione.
3. Gli avvisi, le comunicazioni, i bandi ed altri documenti saranno comunque esposti in bacheche comunali situate nel territorio, presso locali pubblici e recapitati alle associazioni ed enti riconosciuti.
4. Il Comune pubblica un notiziario di informazione che provvede a far recapitare al domicilio dei cittadini, degli istituti, degli enti ed associazioni del territorio.
5. L'organizzazione, la funzionalità, gli spazi e l'elaborazione del notiziario devono essere previsti da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
6. Per adeguarsi alle nuove forme di pubblicità e di comunicazione, in riferimento agli argomenti e ai documenti previsti ai commi 1 e 3 del presente articolo, il Comune può utilizzare siti Internet o spazi su mezzi di comunicazione.

Art. 21 - Difensore Civico

1. Ai fini dell'imparzialità, dell'efficienza dell'amministrazione e di un corretto rapporto tra i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare in forma autonoma o consorziata, con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico, tra

persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.
2. Il Difensore civico resta in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto una sola volta.
3. Non possono essere nominati alla carica di Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
4. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di uno dei consiglieri.

Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio Comunale per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

5. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 22 - Competenze del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende Speciali, le Istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso.
2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato, compatibilmente alle esigenze di servizio, e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro termini perentori; segnala agli organi sopraindicati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
4. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
5. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.
6. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
7. La relazione viene discussa nella prima seduta consiliare.
8. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio Comunale.
9. Al fine di favorire la collaborazione tra cittadinanza ed il Comune si riconosce ai cittadini singoli ed associati il diritto di far pervenire direttamente all'ufficio specifico tutte le eventuali osservazioni, reclami, suggerimenti in merito al funzionamento del Comune e dei suoi servizi.
10. Qualora il Difensore Civico fosse nominato in forma consorziata tra Comuni, valgono le disposizioni stabilite nella convenzione e nel Regolamento dei soggetti consorziati.

TITOLO III - GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 23 - Organi di Governo

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale ed il Sindaco, che unitamente alla Giunta costituiscono gli organi di governo, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Possono emettere atti con rilevanza esterna, il Segretario Comunale, il Direttore Generale ove nominato e i Dirigenti/Responsabili di servizio.
3. La Giunta si riunisce normalmente presso la sede municipale.
4. Il Consiglio Comunale può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede municipale.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 24 - Funzioni

1. Il Consiglio Comunale è l'organo collegiale di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili e a svolgere funzioni di controllo.
4. Nello svolgimento della sua attività il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
5. Il Consiglio Comunale ha competenza nei riguardi degli atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo individuati dalla legge e precisamente:
 - a) Statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, Regolamenti ad esso attribuiti dalla legge, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
6. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.
7. Nell'adozione di piani urbanistici, particolareggiati, di recupero e per la distribuzione della rete commerciale il Consiglio Comunale opera nel rispetto dell'ambiente e del programma di sviluppo economico e sociale della Comunità, garantendo tutti gli obiettivi di interesse pubblico.

8. Il Consiglio Comunale, in armonia con la previsioni del precedente comma provvede:
 - a) alla nomina delle Commissioni Consiliari obbligatorie, permanenti, di controllo e quelle destinate ad incarichi specifici e limitate nel tempo;
 - b) all'approvazione dei criteri generali per bandi di concorso, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - c) all'approvazione dei piani per la distribuzione della rete commerciale;
9. Il Consiglio Comunale emana tutti gli atti e provvedimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 25 - Prima convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta del Consiglio Comunale si provvede:
 - a) all'esame della condizione degli eletti, compreso il Sindaco, verificando che non vi siano prodotti reclami precedenti;
 - b) al giuramento del Sindaco;
 - c) alla comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale;
 - d) alla lettura da parte del Sindaco degli indirizzi generali di governo e relativa approvazione;
 - e) alla designazione dei Capigruppo consiliari;
 - f) alle altre formalità non indicate e previste dalla legge.

Art. 26 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio delibera in assemblea plenaria gli atti di propria competenza.
2. Le sedute di Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quelle che per Regolamento debbano svolgersi a porte chiuse.
3. I lavori del Consiglio e delle commissioni sono resi pubblici nelle forme previste dal regolamento, salvo i casi ivi indicati per la tutela del buon andamento della pubblica amministrazione o a tutela della riservatezza.
4. Il Consiglio vota in forma palese salvo diversa determinazione del Regolamento. E' in ogni caso adottata con voto palese la deliberazione di convalida degli eletti.
5. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
6. Il Consiglio Comunale deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati, previa specifica motivazione dell'argomento.
7. Almeno una volta l'anno il Consiglio Comunale deve essere convocato per esercitare il controllo dello stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
9. Il funzionamento del Consiglio Comunale deve essere disciplinato da apposito Regolamento, nel rispetto delle leggi e dello Statuto e approvato dalla maggioranza del Consiglio stesso.

Art. 27 - Proposta di deliberazione – Attribuzioni dei Consiglieri

1. Il diritto di proposta di deliberazione compete al Sindaco, ai Consiglieri e alla Giunta.
2. Le proposte vengono iscritte all'ordine del giorno, dopo essere state istruite dagli uffici competenti ed acquisiti i pareri prescritti dalla legge.

3. I Consiglieri Comunali svolgono le loro funzioni in piena autonomia, rappresentano l'intera Comunità ed esercitano la loro attività senza vincolo di mandato. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo, il Consigliere può accedere agli Uffici del Comune, delle Aziende speciali e delle Istituzioni e può prendere visione di tutti gli atti e documenti, nel rispetto dei giorni e degli orari stabiliti da apposito Regolamento.
4. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale. Le giustificazioni delle eventuali assenze sono descritte ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del presente Statuto. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
5. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentazione di proposte di deliberazione, di interpellanza, interrogazione, mozione ed emendamento, che esercitano nelle forme e nei tempi stabiliti dal Regolamento di Consiglio Comunale.
6. Le proposte di deliberazioni, nel caso prevedano spese, debbono indicare i mezzi per farvi fronte e debbono essere depositate nella Segreteria del Comune per l'ordinaria istruttoria e l'acquisizione dei pareri prescritti previsti al comma 2.
7. Tutte le proposte previste al comma 5 sono redatte per iscritto dal Consigliere Comunale che le trasmette al Sindaco, il quale ha l'obbligo di inserirle nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile successivo alla data di protocollo del Comune o del timbro postale, se spedite per posta, e con i pareri prescritti e previsti al comma 2 del presente articolo.

Art. 28 - Consigliere anziano

1. *Il Consigliere anziano è considerato quello che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nell'elezione,*

con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati Consiglieri. In caso di parità viene eletto Consigliere Anziano quello che ha maggiore età.

2. *Nel caso di inadempimento od impossibilità del primo degli eletti è ritenuto consigliere anziano il secondo degli eletti e così di seguito.*

Art. 29 - Composizione del Consiglio Comunale – Sedute e votazioni

1. Il numero dei Consiglieri Comunali è attribuito dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dall'Assessore più anziano di età.
3. Le funzioni del Sindaco non possono essere attribuite ad Assessori di nomina esterna al Consiglio, cioè a coloro che, pur avendo i requisiti per ottenere le deleghe assessorili non hanno ricevuto nella legislatura in corso alcun suffragio elettivo alla carica di Consigliere Comunale in quanto non presenti in alcuna lista.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalle leggi e dallo Statuto.
5. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì in sessione straordinaria su determinazione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Consiglio o da parte del Consigliere anziano in casi speciali.

Art. 30 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri Comunali

1. Oltre i casi previsti dalla legge, il Consigliere Comunale che senza giustificati motivi non interviene a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

2. L'assenza s'intende giustificata previa presentazione scritta della motivazione presso la segreteria del Comune e prima dell'inizio del Consiglio Comunale, qualora i tempi lo permettano. In caso contrario la giustificazione può essere presentata per iscritto e letta all'inizio del Consiglio Comunale dal Capogruppo del Consigliere assente o da un Consigliere dello stesso gruppo ed allegata agli atti della seduta.
3. Il Consigliere che risulta essere unico componente del proprio gruppo può giustificare la propria assenza sempre per iscritto, incaricando per la lettura e per la presentazione agli atti del Consiglio un Consigliere di sua fiducia.
4. La proposta di decadenza si esercita d'ufficio e deve essere notificata al Consigliere almeno dieci giorni prima della data fissata per l'esame in Consiglio Comunale, dove l'interessato potrà addurre eventuali motivazioni. La decisione sarà approvata con la maggioranza assoluta dei votanti.
5. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono presentate per iscritto indirizzate al Sindaco ed al Consiglio Comunale.
6. Le dimissioni sono irrevocabili, non richiedono presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro 10 gg. dalla data di presentazione delle stesse.
7. Il Consigliere Comunale dimissionario o decaduto viene surrogato dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.
8. Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal gruppo consiliare di appartenenza e decade dalle commissioni quale rappresentante del suddetto gruppo.

CAPO III - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 31 - Gruppi Consiliari - Capigruppo

1. I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Un gruppo consiliare può essere formato anche da uno o due Consiglieri, se unici eletti di quella lista.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi consiliari sono stabilite dal Regolamento.
4. È istituita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari che costituisce ad ogni effetto Commissione Consiliare permanente ed è l'organo consultivo del Sindaco. Ad essa possono partecipare, con solo diritto di parola, i componenti la Giunta Comunale.
5. La Conferenza dei Capigruppo Consiliari ha diritto di informazione su tutti gli affari istituzionali e sull'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio. Prende visione di argomenti vari e domanda ogni decisione di ammissibilità al Sindaco.
6. Ogni gruppo consiliare attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capigruppo.
7. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggiore numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
8. Il Consigliere che risulta essere unico componente eletto del suo gruppo assume automaticamente la funzione di capogruppo.

Art. 32 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti commissioni consiliari competenti per materia o per gruppi di materie affini:
 - a. Commissioni Consiliari obbligatorie, permanenti, propositive e consultive;
 - b. Commissioni Consiliari speciali e/o di controllo e garanzia;
 - c. Commissioni Consiliari temporanee;
 - d. Commissioni Consiliari di indagine, regolamentate dall'art.32 del presente Statuto.

2. Le Commissioni Consiliari sono costituite nel rispetto di rappresentanza di tutti i gruppi eletti in Consiglio Comunale e di proporzionalità tra il gruppo di maggioranza e quelli di minoranza.
3. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni Consiliari, ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e la pubblicità.
4. La presidenza delle Commissioni Consiliari di cui al comma 1, paragrafo a) e c), viene attribuita al gruppo di maggioranza, mentre la presidenza delle Commissioni di cui al comma 1, paragrafo b), viene attribuita alle opposizioni.
5. Le competenze delle Commissioni Consiliari speciali di controllo e garanzia vengono determinate dal Consiglio con la deliberazione che le istituisce.
6. Le Commissioni Consiliari esaminano preventivamente proposte di provvedimenti e svolgono studi su incarico degli organi competenti, avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali.
7. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, con diritto di parola e senza diritto di voto.
8. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi indicati dal regolamento. Il pubblico non ha diritto di parola.
9. Le liste di minoranza, il cui gruppo in Consiglio è rappresentato da un solo Consigliere Comunale, possono essere rappresentate nelle Commissioni Consiliari da un candidato consigliere non eletto della propria lista, il quale avrà diritto di parola e non di voto.
10. La funzione di segretario verbalizzante per tutte le Commissioni Consiliari deve essere affidata a personale della struttura comunale.

Art. 33 - Commissione permanente per lo Statuto e relativi Regolamenti

1. Il Consiglio può istituire una Commissione Consiliare per l'aggiornamento ed il riesame dei relativi Regolamenti Comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
2. La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni della legge sul procedimento Amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi.
3. In materia di Regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.
4. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti esterni di fiducia, i quali hanno solo potere consultivo e propositivo e sono esclusi dal diritto di voto.
5. La Commissione Consiliare per lo Statuto e i Regolamenti, di cui al presente articolo, assume la caratteristica di commissione consiliare permanente obbligatoria e segue le disposizioni previste al 2° e 4° comma dell'art. 32.

Art. 34 - Commissioni consiliari di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Le competenze, i poteri e la durata delle commissioni speciali sono determinate dal Consiglio con la deliberazione che le istituisce.
3. Ogni commissione d'indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento, è composta di tre Consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

CAPO IV - LA GIUNTA

Art. 35 - Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori da esso definito con provvedimento espresso di nomina sino ad un massimo di sei componenti.
2. Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, fra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Gli assessori così nominati si definiscono assessori esterni.
4. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
5. In caso in cui la Giunta sia composta da quattro Assessori almeno uno deve possedere la condizione di consigliere, da cinque Assessori almeno due, da sei Assessori almeno tre.
6. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
7. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto; in nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 36 - Indirizzi generali di Governo

1. La proposta degli indirizzi generali di governo é depositata a cura del Sindaco, presso l'Ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.
2. Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.
3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.
4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo. Il voto contrario comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 37 - Dimissioni e decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Comunale.

Art. 38 - Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza calcolare il Sindaco.
4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Art. 39 - Competenze della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge attività di proposta e impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
2. La Giunta adotta gli atti di Amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai Dirigenti/Responsabili di servizio.
3. Spettano alla Giunta le azioni per l'attuazione delle scelte politiche generali operate dagli atti fondamentali del Consiglio Comunale.
4. A tal fine essa delibera l'approvazione delle proposte esecutive e d'intervento ed assume i provvedimenti d'amministrazione delle risorse che implicino rilevante incidenza nell'organizzazione e nelle dotazioni patrimoniali dell'Ente.
5. La Giunta stabilisce inoltre le direttive generali alle quali il Segretario ed i Responsabili delle strutture organizzative devono ispirare la propria azione, nonché la scala delle priorità per l'azione da svolgere, tenuto conto delle risorse a disposizione.
6. In particolare la Giunta nell'esercizio delle sue attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) esercita le funzioni ad essa direttamente attribuite da leggi o Regolamenti;
 - b) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - c) approva le scelte operative e di attuazione determinando l'ambito gestionale di competenza dei Dirigenti/Responsabili di servizio e del Segretario Comunale, nel rispetto della legge;
 - d) predisporre gli elementi per la formazione del bilancio annuale pluriennale, presenta una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo, nonché gli altri atti di programmazione di competenza del Consiglio Comunale;
 - e) determina i modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
 - f) approva le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge, i prelievi dal fondo di riserva o per spese impreviste, delibera altresì il P.E.G. e le sue variazioni;
 - g) approva le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo non previste nel P.E.G., assegna ai Dirigenti/Responsabili di servizio le somme per la gestione dei servizi di competenza;
 - h) determina le tariffe, i canoni, tributi e servizi secondo la disciplina dei criteri generali approvata dal Consiglio Comunale;
 - i) in materia di personale:
 - (1) autorizza la sottoscrizione degli accordi collettivi decentrati;
 - (2) approva il programma delle assunzioni e autorizza la mobilità presso altri enti;

- (3) predispone, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- (4) determina, sentiti i revisori, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- (5) adotta i provvedimenti disciplinari che non siano riservati al Segretario Comunale e quelli cautelari;
 - l) in materia di contratti:
 - (1) indica le priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
 - (2) autorizza le transazioni e le conciliazioni;
 - (3) accetta e rinuncia alle eredità, ai legati e alle donazioni;
 - (4) autorizza le liti ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
 - m) autorizza incarichi e consulenze riferiti a interventi non previsti nel P.E.G. e approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili non previste in P.E.G.;
 - n) delibera in materia di toponomastica;
 - o) autorizza la concessione di contributi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari.

Art. 40 - Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
3. La Giunta ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto e previste per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 41 - Revoca e sostituzione degli Assessori

1. Alla sostituzione dei singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati dal Sindaco, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che parteciperà il suo provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta rispetto al calendario prestabilito, senza giustificato motivo, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.
3. La convocazione della Giunta non richiede la forma scritta.

CAPO V - IL SINDACO

Art. 42 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli è legale rappresentante del Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha

inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune ad ogni effetto di legge, in particolare nei rapporti con gli altri enti e nelle assemblee dei Consorzi e delle Società di cui il Comune fa parte. Il Sindaco, sentita la Giunta, concede il patrocinio del Comune.

28

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

6. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.

7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza, e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 43 - Attribuzioni di Amministrazione

Il Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per le elezioni e i referendum consultivi;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- e) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica che non siano di competenza dello Stato o della Regione nonché adotta le ordinanze e gli altri provvedimenti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- h) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, affida ai Dirigenti di livello apicale la direzione di settori nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti.
- i) Rappresenta il Comune in giudizio e conferisce la procura alle liti a seguito di apposita delibera di Giunta comunale. l) Il Sindaco può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Dirigenti/Responsabili di servizio del Comune. In attuazione a quanto previsto dal presente comma il Dirigente delegato sottoscrive la procura alle liti.

Art. 44 - Attribuzioni di Vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 45 - Attribuzioni di Organizzazione

Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri
- b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
- c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre la Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 46 - Vice Sindaco

Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vice Sindaco e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi e con le limitazioni previste dall'art.29, comma 3 del presente Statuto e dalla legge.

Art. 47 - Incarichi agli Assessori

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori.
2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

Art. 48 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può affidare con delega scritta ad un Consigliere Comunale il mandato per lo studio di singoli e specifici progetti o per incarichi particolari definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle suddette attività.
2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui sono affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.
3. Il Sindaco può delegare la firma di atti di propria competenza anche al Segretario e ai Dirigenti/Responsabili di servizio.
4. L'atto di delegazione può essere revocato per iscritto dal Sindaco e ad esso può rinunciare, nella stessa forma, il destinatario.

TITOLO IV - ORGANI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE**CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI****DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI****Art. 49 - Principi organizzativi**

1. *Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici e del personale, persegue i seguenti obiettivi:*

- a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinamento con quello degli altri soggetti pubblici e attuare lo sviluppo professionale dei dipendenti attraverso la valorizzazione di adeguati strumenti formativi;
- b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio, rispettando i canoni dell'efficienza e del servizio nei confronti dei cittadini;

- c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;
- d) sviluppare un adeguato ed efficace sistema informativo atto a garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività.

2. *Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.*

Art. 50 - Il modello organizzativo

- 1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve ispirarsi a principi di flessibilità e razionalizzazione delle e, secondo criteri di autonomia ed economicità gestionali, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente.
- 2. Gli uffici sono organizzati, di norma, settori, servizi e unità operative. Il settore è la struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente.
- 3. Il Comune adotta Regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

CAPO II - IL SEGRETARIO

Art. 51 - Competenze

1. *Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, persegue gli obiettivi ed i programmi decisi dall'Amministrazione e pertanto svolge funzioni di collaborazione e di assistenza giuridicoamministrativa,*

nonché di coordinamento vigilanza e direzione complessiva degli uffici e dei servizi.

2. *Il Segretario svolge attività di vigilanza e garanzia per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.*

3. *Il Segretario partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive oltre che referenti e di assistenza e cura direttamente la redazione dei relativi verbali, avvalendosi della collaborazione degli uffici.*

4. *Al Segretario Comunale in particolare competono:*

- a) il coordinamento dell'attività e dello svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Responsabili di servizio;
- b) l'attività di qualificata consulenza giuridica per gli amministratori ed i Dirigenti/Responsabili di servizio dell'amministrazione comunale, potendo, su richiesta, esprimere pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;
- c) la risoluzione dei conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
- d) l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dalla Statuto o dai Regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco;
- e) il rogito di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, e l'autentica delle scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- f) l'esercizio dei provvedimenti disciplinari del biasimo e della censura a carico del personale comunale.

5. *Il Segretario può altresì svolgere, in base ad apposito provvedimento del Sindaco, le funzioni di Direttore Generale.*

Art. 52 - Il Vice Segretario

1. Il Comune può avere un Vice Segretario nominato dal Sindaco tra i Dirigenti/Responsabili di servizio apicali, sentito il Segretario.
2. Il Vice Segretario di norma coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Segretario Comunale, il Vice Segretario esercita funzioni vicarie.
4. I requisiti, le modalità di nomina, le attribuzioni e le funzioni del Vice Segretario sono stabilite dal Regolamento organico.

CAPO III - DIRIGENTI - RESPONSABILI DI SERVIZIO

Art. 53 - I Dirigenti - Responsabili di servizio della struttura

1. Ai Dirigenti/Responsabili di servizio spetta la direzione dei settori e dei servizi dipendenti, nonché la loro gestione.
2. Spettano ai Dirigenti/Responsabili di servizio:
 - a. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - b. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - c. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - d. l'affidamento di incarichi professionali riferiti a interventi previsti negli strumenti di programmazione finanziaria;
 - e. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - f. la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - g. la stipulazione dei contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c., l'adozione delle determinazioni a contrarre e le relative procedure;
 - h. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale;
 - i. i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - l. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - m. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
 - n. la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
3. I Dirigenti/Responsabili di servizio, in aggiunta alla responsabilità amministrativa-contabile, sono responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
4. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Dirigenti/Responsabili di servizio individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
5. Salvo diversa previsione regolamentare, i Dirigenti/Responsabili di servizio hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i settori cui sono preposti.

CAPO IV - IL PERSONALE

Art. 54 - Il personale della struttura

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, l'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabiliti da apposito Regolamento.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali, mentre rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. Le procedure di accesso al rapporto di pubblico impiego e le altre procedure concorsuali sono disciplinate dal Regolamento dei concorsi e delle assunzioni.

Art. 55 - Collaborazioni esterne, incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. L'Amministrazione può ricoprire, con le modalità previste dal Regolamento, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato ovvero con convenzioni a termine, posti di direzione di aree funzionali, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione ovvero può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato elettorale del Sindaco che l'ha promosso e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 56 - L'ordinamento degli uffici - Direzione delle Aree di Attività

1. Gli incarichi e/o il rinnovo di incarichi di direzione delle aree possono essere conferiti, con provvedimento del Sindaco, per un periodo non superiore alla durata del mandato, a dipendenti e non, scelti sulla base di criteri che tengano conto del servizio svolto, dei titoli scientifici, di studio e professionali e dei risultati conseguiti in altri eventuali precedenti incarichi.
2. Gli incarichi e/o il rinnovo di incarichi, di cui al precedente comma 1, previo parere del Segretario Comunale, sono disposti con provvedimento motivato del Sindaco, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal Responsabile nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi inclusi nelle aree di attività del Comune da lui diretti.
3. L'interruzione anticipata degli incarichi, previo parere del Segretario Comunale, può essere disposta con provvedimento motivato del Sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dal Responsabile risulti inadeguato.
4. Il conferimento degli incarichi, di cui al precedente comma 1, comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
5. Per il conferimento degli incarichi, il loro rinnovo o l'interruzione, devono essere informate le OO.SS. e devono, altresì, essere informati i capigruppo consiliari entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI

CAPO I - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 57 - Principi generali

1. Il Comune gestisce i Servizi Pubblici nelle forme previste per legge.
2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici

al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali Aziende, Consorzi, Società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto di eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, le forme di gestione dei Servizi Pubblici Locali più adeguate alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
5. I Servizi Pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti locali.
6. La vigilanza sulle Aziende Speciali e Istituzioni e la verifica dei risultati di gestione è esercitata dal Sindaco o suo delegato riferendone, se necessario, agli organi collegiali competenti.

Art. 58 - Le Istituzioni: ordinamento e funzionamento

1. I Servizi Pubblici Locali privi di rilevanza industriale sono gestiti dall'Amministrazione Comunale facendo ricorso in via preferenziale al modello dell'Istituzione, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale che precisa l'ambito di attività dell'Istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa.
2. Ogni Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale. A tal fine ciascun'Istituzione ha un proprio Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'Istituzione medesima.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri ed è nominato e revocato dal Sindaco nel rispetto dei criteri di cui all'art. 59.
4. Agli Amministratori delle Istituzioni si applicano le disposizioni di legge in tema di ineleggibilità e incompatibilità per i Consiglieri Comunali. Non possono essere nominati i Consiglieri in carica.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

Art. 59 - Nomina di rappresentanti del Comune in Società ed altri organismi

1. Per le Società, le Istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli Amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.
2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto delle previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli Amministratori in organismi controllati o partecipati dall'Amministrazione Comunale.
3. I candidati devono possedere qualità professionali specifiche, illustrate nel curriculum, coerenti con i caratteri dell'Azienda o Istituzione cui si riferisce l'atto di nomina.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli Amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.
5. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi consiliari di minoranza.
6. Gli Amministratori possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune e di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

Art. 60 - Carte dei Servizi

1. Il Comune attiva meccanismi di partecipazione del cittadino-utente ai processi di individuazione della domanda di servizi e di valutazione dei risultati conseguiti.

2. L'efficacia delle prestazioni e la qualità nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standard definiti in Carte dei servizi.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 61 - Convenzioni

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri enti pubblici interessati.
2. Il Comune per l'espletamento di funzioni o la gestione di complesse forme di cooperazione, può stipulare con altri Comuni o con la Provincia, apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 62 - Accordi di Programma

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di diversi soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziaria ed ogni altro adempimento connesso.
2. Per le medesime finalità il Comune può chiedere che la Provincia o la Regione promuovano la conclusione di accordi di programma con le Amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 63 - Finanza locale

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma in campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.
2. Le entrate del Comune per trasferimento erariale, regionale o provinciale, garantiscono i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento viene erogato.

3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, mediante l'adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'interpello è individuato nel Dirigente Responsabile del tributo.
4. Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnatigli dallo Stato o dalla Regione, anche a prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo, sino alla concorrenza delle somme allo scopo trasferitegli.

Art. 64 - Principi dell'ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.
2. Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per obiettivi affinché siano consentiti il controllo relativo all'efficacia dell'azione del Comune, quello finanziario e contabile, nonché quello di gestione;
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi;
4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore del conto al fine di consentire un equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.
5. Con apposito Regolamento vengono disciplinate le procedure di contabilità.

CAPO II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 65 - Competenze e funzioni

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo il mancato adempimento nel loro incarico alle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti.
3. Il Collegio dei Revisori, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di contabilità:
 - a. collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
 - c. esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;
 - d. esprime pareri sulle variazioni di bilancio motivando un giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;
 - e. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione.
5. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
6. Il Regolamento di contabilità disciplina le modalità di funzionamento, di decadenza, di revoca per inadempienza dei singoli membri e di reintegrazione del Collegio.
7. I Revisori del Conto hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta e, se richiesto, potranno esprimere pareri.
8. I verbali del Collegio sono pubblici.

CAPO III - GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 66 - Fasi della Spesa

1. Tutte le spese devono essere preventivamente impegnate e debbono trovare completa copertura di bilancio. Il Sindaco trasmette alla ragioneria le ordinanze contingibili ed urgenti, che comportano oneri a carico del bilancio comunale, al fine di provvedere alla relativa copertura.
2. Le spese sono liquidate dall'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, sottoscritte dal Responsabile del servizio proponente e trasmesse al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. I mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso sono sottoscritti dal Responsabile del servizio finanziario o, in sua assenza o impedimento, dal suo sostituto e debbono contenere tutti gli elementi fissati dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 67 - Risultato finale di gestione

1. La Giunta Comunale allega alla proposta di approvazione del rendiconto una relazione illustrativa sull'attività amministrativa dell'anno di riferimento, che esprime valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il Consiglio Comunale, nella stessa seduta nella quale viene approvato il Rendiconto di Gestione, si pronuncia in ordine al grado di efficacia e di efficienza conseguito dall'attività della Giunta Comunale.

Art. 68 - Controllo di gestione

1. Le garanzie e le modalità per il controllo di gestione sono conformi a quanto stabilito dalla legge.
2. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite nel presente Statuto e nei Regolamenti di contabilità.
3. Il controllo di gestione è la procedura diretta per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
4. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'Ente locale.
5. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

Art. 69 - Disposizioni finali

1. I vigenti Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso, sino alla loro revisione.